



CITTA' DI BOJANO

(Provincia di Campobasso)
Piazza Roma, 153- 86021 Bojano (CB)

GABINETTO DEL SINDACO

Ordinanza Sindacale n. 27
del 17.05.2021

OGGETTO: ORDINANZA DI MANUTENZIONE DEL VERDE PRIVATO DEI TERRENI PRIVATI IN AMBITO URBANO.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- Periodicamente ed in maniera ricorrente pervengono segnalazioni da parte dei cittadini circa lo stato di incuria ed abbandono di aree edificabili e non, di proprietà privata, posti all'interno dei centri abitati;
- esistono terreni, aree e spazi di proprietà privata verso i quali i proprietari omettono di effettuare i necessari interventi di manutenzione e pulizia con la conseguente crescita incontrollata di erba incolta e vegetazione spontanea od anche di siepi e rami che si protendono oltre il limite di proprietà, occultando o rendendo poco visibile la segnaletica stradale, restringendo la carreggiata e la fruibilità dei marciapiedi;
- esistono altresì terreni, aree verdi, lotti indefiniti, giardini privati lasciati in stato di abbandono o di incuria, che evidenziano effettivo degrado divenuti nel contempo ricettacolo di materiali di risulta, rifiuti vari, erbe incolte e dimora stabile di ratti, serpi e insetti e costituiscono anche pericolo di innesco di incendi;

CONSIDERATO CHE le situazioni di incuria e di degrado descritte nell'area urbana, concorrono a ledere o sminuire l'immagine della cittadina, a rendere precarie le condizioni igienico sanitarie e di salubrità ambientale, con conseguente complessivo danno e pericolo alla salute pubblica ed alla sicurezza in generale anche stradale;

DATO ATTO CHE risulta necessario intervenire al fine di prevenire e contrastare comportamenti, anche omissivi, che determinano pregiudizio per la sicurezza dei cittadini ed il depauperamento del patrimonio collettivo e che favoriscono situazioni generali di incuria, comportando lo scadimento della vivibilità, nel centro urbano e, sostanzialmente, della qualità della vita civile cittadina;

RITENUTO utile, ai fini di cui sopra, sensibilizzare i proprietari di aree private a porre in essere i necessari interventi di pulizia e manutenzione delle proprietà private, che si trovano nelle condizioni indicate ed in abbandono con particolare riguardo a quelle poste in prossimità di aree residenziali e di civili abitazioni:

VISTA la legge n. 353 del 21/11/2000 (legge quadro in materia di incendi boschivi)

VISTO il Titolo III del D.lgs n. 139 del 08/03/2006 in materia di prevenzione incendi

VISTI gli art. 449 e 650 del Codice Penale

RICHIAMATO l'art. 50 del D. lgs n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;

VISTI gli art. 29 e 31 del Codice della Strada, D. lgs n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i.;

VISTO il regolamento comunale gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per la pulizia del territorio approvato con D.C.C. nr. 17 del 23 aprile 2014.

ORDINA

Ai proprietari e/o detentori, a qualsiasi titolo, di:

- immobili e terreni edificabili siti nel centro abitato;
- di aree verdi incolte e di aree pertinenziali degli stabili sia civile che industriale;
- di aree in genere inedificate recanti depositi temporanei e permanenti all'aperto.

Di eseguire immediatamente e senza indugio quanto indicato dalla seguente ordinanza:

1. le potature delle siepi ed il taglio di rami e arbusti che si protendono oltre il limite della proprietà privata verso le strade, marciapiedi o piste ciclo-pedonali, con conseguente rimozione e smaltimento dello sfalcio e dei residui vegetali;
2. le potature ed il taglio di rami delle "grandi" essenze arboree che si protendono oltre il limite della proprietà privata verso le strade, marciapiedi o piste ciclo-pedonali, avendo cura di conservare l'integrità, stabilità e bellezza paesaggistica degli stessi e, ove non possibile, provvedere all'immediato sgombero della sede stradale delle periodiche cadute di foglie, frutti e/o ramaglie;
3. la rimozione, nel più breve tempo possibile, di alberi, ramaglie, foglie e/o frutti caduti sul piano viabile per effetto delle intemperie, della stagionalità e per qualsiasi altra causa;
4. la radicale pulitura da vegetazione erbacea infestante dei terreni;
5. la rimozione sui terreni di materiale di qualsiasi natura, ammassato o affastellato tale da poter divenire rifugio di animali, quali ratti, cani o gatti randagi e altri.

Tali operazioni dovranno essere eseguite sistematicamente e ciclicamente, soprattutto nei mesi estivi, anche al fine di scongiurare il pericolo di incendi e ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi.

DISPONE

Che per l'inosservanza della presente ordinanza, fermo restando l'eventuale applicazione delle sanzioni penali previste dalle leggi in vigore e fermi i limiti edittali fissati per le violazioni alle ordinanze comunali previsti all'art. 7-bis del D. Lgs 18/08/2000 n. 267, è prevista la sanzione amministrativa da € 25,00 (venticinque/00) a € 500,00 (cinquecento/00), oltre alle eventuali sanzioni previsti dal Codice della Strada.

Che alla sanzione amministrativa pecuniaria consegue la sanzione accessoria dell'obbligo di intervento del ripristino dello stato dei luoghi da parte del trasgressore entro 15 giorni dalla contestazione dell'infrazione.

Che nell'eventualità che gli interessati non procedano autonomamente entro le tempistiche sopra indicate, il comune di Bojano, provvederà direttamente con successivo addebito delle spese ai proprietari o ai detentori a qualsiasi titolo dei terreni.

Che a seguito della presente Ordinanza si intendono revocate le precedenti relative alla medesima materia.

Che la presente ordinanza sia valida dalla sua pubblicazione.

Che la presente ordinanza venga pubblicata:

- all'Albo Pretorio del Comune;
- sul sito istituzionale del Comune nell'area dedicata all'albo pretorio on-line e nell'area "In Evidenza";
- tramite Bojano Informa e Facebook istituzionale.

DEMANDA

Al Comando di Polizia Locale e alle Forze di polizia sul territorio per la vigilanza sul rispetto delle disposizioni della presente ordinanza e per l'applicazione delle sanzioni previste nel caso di accertamento della violazione di quanto in essa disposto.

AVVISA

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regione Molise nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (D.Lgs. n. 104/2010) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione (DPR n. 1199 del 24 novembre 1971 e s.m.i.)

La presente ordinanza viene trasmessa a:

- Al Prefettura di Campobasso;
- Comando Polizia locale;
- Comando Compagnia dei Carabinieri di Bojano;
- Stazione Carabinieri del Corpo Forestale dello Stato di Bojano;
- Vigili del Fuoco di Campobasso;
- ASL Servizio di prevenzione di Campobasso.



IL SINDACO
Prof. Carmine RUSCETTA